



REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL VOTO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

La Commissione Nazionale, visto il Regolamento per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea Nazionale, e in particolare gli articoli 1, recante la Convocazione del procedimento elettorale, e 17, recante la partecipazione al voto tra gli italiani all'estero, sentito il Comitato nazionale per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea nazionale per gli italiani nel mondo (di seguito denominato Comitato), approva il seguente Regolamento, volto a promuovere e a organizzare la partecipazione al voto degli italiani all'estero.

CAPO I. CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE CONVENZIONI DI RIPARTIZIONE E DELLE RIUNIONI DI CIRCOLO NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO DEL PARTITO DEMOCRATICO

Articolo 1 Convocazione del procedimento elettorale

1. Ai fini della partecipazione alla Convenzione nazionale del Partito Democratico sono convocate le riunioni di Circolo e le Convenzioni di Ripartizione nella Circoscrizione estero del PD.
2. Le riunioni di circolo si svolgono entro il 30 settembre 2009.
3. Le Convenzioni di Ripartizione si svolgono entro il 4 ottobre 2009. La tabella allegata al Regolamento indica i Paesi che compongono le ripartizioni.

Articolo 2 Comitato nazionale e Commissioni di Ripartizione

1. Il Comitato, nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume, si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.
2. Il Comitato nomina entro l'8 agosto 2009, con la maggioranza dei tre quarti dei votanti, le Commissioni di Ripartizione, formate da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti, successivamente integrate da un rappresentante per ciascuna delle candidature.
3. Il Comitato procede alla nomina delle Commissioni di Ripartizione previa consultazione degli organismi statutari esistenti nei vari Paesi.
4. La Commissione di Ripartizione, nella prima seduta, elegge al suo interno il coordinatore. Ai lavori della Commissione di Ripartizione può partecipare il Coordinatore o un componente del Comitato.

Articolo 3

Modalità di svolgimento delle riunioni di Circolo

1. Alle riunioni di Circolo partecipano con diritto di parola e di voto e possono essere eletti negli organismi dirigenti o di garanzia, nonché essere delegati ad una Convenzione di livello superiore, tutti gli iscritti al partito della Circostruzione estero del Partito democratico regolarmente registrati alla data del 21 luglio 2009.
2. Gli iscritti ai Circoli on line, regolarmente registrati, hanno diritto di partecipare con diritto di parola e di elettorato attivo e passivo alle riunioni dei Circoli da essi indicati all'atto dell'iscrizione come sede di esercizio dei propri diritti, ai sensi dell'art. 14, comma 2 dello Statuto nazionale.
3. In apertura delle riunioni di Circolo, su proposta del segretario del Circolo stesso, è costituita e messa ai voti per l'approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che garantisca la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura. Fa parte della Presidenza un membro della Commissione di Ripartizione, o un suo delegato esterno alla stessa, che è tenuto ad assistere ai lavori della riunione, con funzioni di garanzia sul regolare svolgimento degli stessi.
4. In apertura delle riunioni di Circolo vengono presentate le linee politiche collegate ai candidati, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti.
5. Le modalità e i tempi di svolgimento delle riunioni di Circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.
6. Le riunioni di Circolo sono aperte alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La Presidenza dell'assemblea, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti che ne facciano richiesta.
7. Nel corso dello svolgimento della riunione, ed entro un termine fissato dalla Presidenza, vengono presentate le liste dei delegati alla Convenzione di Ripartizione, collegate alle candidature alla Segreteria nazionale. Nella sua composizione ciascuna lista deve rispettare i principi dell'alternanza di genere. Possono essere delegati anche iscritti appartenenti ad altri Circoli dello stesso Ripartizione. È possibile presentare più liste di delegati collegate allo stesso candidato alla Segreteria nazionale. In tal caso il presentatore della mozione nazionale dovrà autorizzarle.
8. La convocazione della riunione deve essere inviata a tutti gli iscritti al circolo almeno 7 giorni prima dello svolgimento, e deve indicare il giorno e l'ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e l'orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di una e non più di sei ore consecutive da collocare in orario di norma non lavorativo e dunque di preferenza dopo le ore 18. 00 o nel fine settimana. La votazione avviene assicurando la segretezza e la regolarità del voto. Lo scrutinio è pubblico ed è svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.

9. E' compito della Commissione nazionale predisporre il modello di scheda da utilizzare nelle votazioni previste nelle riunioni di circolo. Il Comitato provvede a trasmettere la scheda alle Commissioni di Ripartizione della Circostruzione estero.

10. Il numero dei delegati da indicare in ciascuna riunione di Circolo è stabilito dalla Commissione di Ripartizione, sulla base dei criteri fissati dal Comitato nazionale che ne assicura l'uniformità di applicazione.

11. La Commissione di Ripartizione, acquisiti tutti i verbali delle Riunioni di Circolo, procede innanzitutto all'assegnazione dei seggi spettanti al complesso delle liste collegate a ciascun candidato a Segretario nazionale. A tal fine si utilizza il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti. Il numero dei delegati da assegnare alla lista o alle liste collegate a ciascun candidato a Segretario nazionale è ottenuto dividendo il complesso dei voti da essa o da esse riportati per il quoziente naturale, ovvero il totale dei voti validi divisi per il numero dei delegati da eleggere, ed assegnando i seggi eventualmente così non assegnabili alle liste con i maggiori resti. Nel caso in cui vi siano più liste collegate al medesimo candidato, il complesso dei seggi ad esse attribuito viene tra loro ripartito con il medesimo metodo del quoziente naturale e dei resti più alti.

12. La Commissione di Ripartizione procede quindi alla distribuzione nei singoli circoli dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine si procede in primo luogo all'assegnazione dei seggi in ogni circolo attribuendo a ciascuna lista di circolo tanti seggi quanti quozienti naturali di circolo interi essa abbia conseguito in quel circolo. Il quoziente di circolo è dato dalla divisione tra la somma dei voti validamente espressi nel circolo e il numero di seggi da assegnare nel circolo stesso. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino all'attribuzione di tutti i seggi spettanti al circolo. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dal circolo con il minor numero di iscritti. Nella assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui al comma 12. Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangono ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla lista stessa nei circoli ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo alla attribuzione di seggi. I seggi spettanti a ciascuna lista di circolo vengono assegnati ai candidati in base all'ordine di presentazione nella lista stessa.

13.

Articolo 4

Modalità di svolgimento delle Convenzioni di Ripartizione

1. La Convenzione di Ripartizione, da svolgersi entro il 4 ottobre 2009, è costituita dall'insieme dei delegati eletti dalle riunioni di Circolo di quella Ripartizione.

2. In apertura della Convenzione di Ripartizione, su proposta del Coordinatore della Commissione di Ripartizione, viene costituita e messa ai voti per l'approvazione una Presidenza che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori, e che veda la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura. Fa parte della Presidenza un membro, o un delegato del Comitato, che è tenuto ad assistere ai lavori della riunione, con funzioni di garanzia circa il regolare svolgimento degli stessi.

3. In apertura della Convenzione di Ripartizione vengono presentate le linee politiche collegate ai candidati, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione.
4. Le modalità e i tempi di svolgimento delle Convenzioni di Ripartizione devono garantire la più ampia possibilità di intervento ai delegati, secondo le modalità previste per le riunioni dei circoli.
5. Nel corso dello svolgimento della Convenzione di Ripartizione, ed entro un termine fissato dalla Presidenza, vengono presentate le liste dei delegati alla Convenzione nazionale, collegate alle candidature alla Segreteria nazionale.
6. La convocazione della Convenzione di Ripartizione deve essere inviata a tutti i delegati almeno 3 giorni prima dello svolgimento e deve indicare il giorno e l'orario di inizio della seduta, il programma dei lavori e l'orario di avvio e di chiusura delle votazioni.
7. Il numero dei delegati da eleggere in ciascuna Convenzione di Ripartizione è stabilito preventivamente dalla Commissione nazionale.
8. Il numero dei delegati spettante ad ogni mozione collegata a ciascun candidato Segretario è assegnato proporzionalmente in base al numero dei voti ottenuti nelle riunioni di circolo sulla base del metodo del quoziente naturale (totale dei voti diviso per il numero dei delegati da eleggere) e dei migliori resti. I delegati sono assegnati alle liste sulla base dei consensi ottenuti da ciascuna lista mediante il riparto proporzionale dei quozienti interi e dei più alti resti.
9. La delegazione di ogni mozione deve rispettare, nella sua composizione, il principio dell'alternanza di genere. È possibile presentare più liste di delegati collegate allo stesso candidato alla Segreteria nazionale. In questo caso, fermo restando il numero dei delegati assegnati ad ogni mozione e il principio dell'alternanza di genere, questi vengono ripartiti tra le varie liste della stessa mozione sulla base del metodo del quoziente naturale (totale dei voti ottenuti diviso per il numero dei delegati da eleggere) e dei migliori resti decimali. Partecipano al voto per la scelta dei delegati di ciascuna mozione alla convenzione nazionale, i soli delegati alla Convenzione di Ripartizione eletti nelle liste collegate alla medesima mozione e al medesimo candidato a Segretario nazionale. I seggi spettanti a ciascuna lista sono assegnati ai candidati secondo l'ordine di presentazione nella stessa lista.

Articolo 5 Compiti del Comitato

1. Il Comitato assicura che un suo componente, o un delegato, partecipi alle Convenzioni di Ripartizione nonché l'apertura della seconda fase del procedimento di elezione del Segretario e dell'Assemblea nazionale, fissata per il giorno 25 ottobre 2009.

CAPO II. SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEL SEGRETARIO E DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

Articolo 6 Indizione delle elezioni all'estero

1. Le elezioni si svolgono per eleggere il segretario nazionale ed i componenti dell'Assemblea nazionale del Partito Democratico provenienti dall'estero. Le elezioni si svolgeranno il giorno 25 ottobre 2009.
2. Per ciò che non è espressamente previsto in questo regolamento per il voto all'estero valgono le regole contenute nel Regolamento nazionale.

Articolo 7 Comitato nazionale per le elezioni tra gli italiani all'estero

1. Il Comitato nazionale per le elezioni tra gli italiani all'estero sovrintende alla preparazione, allo svolgimento delle operazioni di voto e si costituisce quale Collegio centrale per la raccolta degli scrutini e la successiva individuazione degli eletti.

Articolo 8 Elezione del Segretario nazionale e dei delegati dell'Assemblea Nazionale della Circoscrizione estero

1. Il Comitato, preso atto della designazione del numero dei seggi spettanti alla Circoscrizione estero e dei collegi in cui essa è articolata, secondo quanto determinato dalla Commissione nazionale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del Regolamento nazionale, provvede a organizzare il procedimento elettorale.
2. Il Comitato svolge le funzioni di Commissione regionale, in analogia a quanto previsto all'Art. 10 comma 4 del Regolamento nazionale.
3. Ciascuna commissione di Ripartizione, entro il 21 settembre, propone al Comitato il numero e l'ubicazione delle sezioni elettorali, sulla base di criteri di omogeneità territoriale e demografica. Il Comitato li approva, ovvero dispone modifiche e integrazioni motivate entro cinque giorni.
4. I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti proporzionalmente tra le liste, secondo il metodo del quoziente naturale (totale dei voti validi del collegio / numero dei seggi del collegio), attribuendo tanti seggi quanti sono i quozienti pieni ottenuti da ciascuna lista. I voti residui non utilizzati vengono conteggiati a livello di circoscrizione regionale, assegnando, con il medesimo metodo, i seggi non ancora attribuiti. Gli ulteriori seggi non attribuiti sulla base di un quoziente pieno, vengono assegnati alle liste che abbiano riportato i migliori resti decimali. I seggi così assegnati vengono poi attribuiti ai collegi che non abbiano ancora visto assegnati tutti i propri seggi spettanti, e alle liste che abbiano conseguito il miglior rapporto tra voti residui e quoziente di collegio.

5. A conclusione delle operazioni di voto in ciascuna sezione elettorale viene redatto un verbale che viene immediatamente trasmesso alla Commissione di Ripartizione, la quale, a sua volta, acquisiti tutti i verbali dei collegi, li trasmette al Comitato, per le operazioni di calcolo di propria competenza. Il Comitato, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, trasmette il verbale dei risultati e i nomi degli eletti alla Commissione nazionale.

6. I membri dell'Assemblea nazionale vengono eletti sulla base dell'ordine di presentazione nella lista.

Articolo 9 Presentazione delle liste e scheda di Collegio

1. In ciascun collegio possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria. Le liste devono essere sottoscritte da un numero di iscritti al PD, registrati entro il 21 luglio 2009, ripartito come segue: Europa: 50 firme, raccolte in almeno tre paesi; America Meridionale: 30 firme, raccolte in almeno due paesi; America Settentrionale e Centrale: 20 firme, raccolte in almeno due paesi; Africa/Asia/Oceania/Antardide: 15 firme, raccolte in almeno due paesi.

2. Le firme vanno raccolte su appositi moduli che recano le generalità del sottoscrittore, l'indirizzo di residenza e l'eventuale indirizzo e-mail, il numero telefonico e gli estremi del documento di riconoscimento.

3. La presentazione delle liste avviene sulla base delle Ripartizioni della Circostrizione estero, depositando l'elenco dei candidati presso il Comitato, entro le ore 20.00 del 12 ottobre. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla Segreteria ammessi, essa intenda collegarsi. Entro due giorni dalla presentazione delle liste, il Comitato accerta l'accettazione del collegamento da parte del candidato alla segreteria nazionale.

4. Il Comitato, accertati i collegamenti tra candidati alla Segreteria e liste di candidati all'Assemblea nazionale, predispone il modello di scheda per ciascun collegio, sulla base dei criteri indicati dalla Commissione nazionale.

Articolo 10 Liste e candidature

1. Nella composizione delle liste deve essere rispettata l'alternanza di genere.

2. Le liste per l'elezione dell'Assemblea Nazionale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere in ciascun Collegio e non inferiore ai due terzi. A pena di inammissibilità, le liste devono essere composte alternando candidati di sesso diverso.

3. Le liste per l'Assemblea nazionale devono avere la dichiarazione reciproca di collegamento con un candidato segretario.

4. Nessuno può candidarsi in più di un collegio.

5. Le candidature sono valide solo se accompagnate dai seguenti documenti sottoscritti:

- a) dichiarazione di accettazione della candidatura con il relativo ordine in lista;
- b) autocertificazione di non essere nelle condizioni ostative alla candidatura di cui al precedente comma;
- c) tessera di iscrizione al Partito Democratico in un Circolo della Circoscrizione estero;
- d) il nome identificativo della lista ovvero lo slogan nonché altra dichiarazione politica riguardante gli intenti che la lista si propone in relazione all'Assemblea nazionale.

Articolo 11 Diritto di voto

1. Possono partecipare al voto, tutti gli iscritti al partito e gli elettori registrati all'AIRE che alla data del 25 ottobre abbiano compiuto sedici anni di età e che siano registrati all'Albo degli elettori e delle elettrici del Partito Democratico, o che, prima di esprimere il proprio voto, sottoscrivano la richiesta di registrazione.

2. Possono votare all'estero, considerati come fuori sede, coloro che il 25 ottobre 2009, si trovino lontani dal loro rispettivo luogo di residenza, dando informazione scritta alla Commissione di Ripartizione, che ne informa il Comitato. Rientrano in tale categoria, i militari in missione, il personale del corpo diplomatico e consolare, gli studenti Erasmus, i ricercatori universitari all'estero, i cittadini italiani residenti temporaneamente all'estero.

3. L'elettrice e l'elettore può votare in un solo seggio. Per essere ammessi al voto occorre esibire al seggio un documento di identificazione valido o essere riconosciuti dai componenti del seggio.

Articolo 12 Quota di partecipazione

1. Gli elettori e le elettrici versano, all'atto del voto, una quota di partecipazione quale contributo per le spese di organizzazione dei seggi elettorali. La Commissione di Ripartizione, d'intesa con il Comitato, determina l'entità della quota in modo che essa sia equivalente al valore di 2 Euro, come disposto dal Regolamento nazionale.

Articolo 13 Seggi elettorali e materiale elettorale

1. Il Comitato nomina, sentite le Commissioni di Ripartizione, i componenti dei seggi elettorali; interviene con poteri decisionali nelle controversie irrisolte ai livelli locali.

2. Il Comitato predispone, secondo le indicazioni della Commissione nazionale, i moduli per la registrazione dei partecipanti al voto.

3. Le schede di voto, anche in formato elettronico, sono predisposte dal Comitato sulla base dei criteri indicati dalla Commissione nazionale.

Articolo 14 **Modalità di votazione**

1. Gli elettori possono esprimere un unico voto per un'unica lista e senza voto di preferenza.

2. Le operazioni di voto si svolgono nei seggi e per via telematica. Le modalità di voto per via telematica sono definite con apposito regolamento.

3. Il Comitato nazionale cura l'attuazione del presente regolamento e garantisce il regolare svolgimento dell'elezione nei seggi e per via telematica. Il Comitato fornisce i moduli conformi alle modalità di presentazione delle candidature. Predisporre i regolamenti necessari a specificare le procedure operative per la gestione delle operazioni di voto.

CAPO III. GARANZIE, TRASPARENZA, ASSEMBLEA DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO ED ELEZIONE DEI SEGRETARI DI PAESE E DI CIRCOLO

Articolo 15 **Le garanzie**

1. Il Comitato provvede a favorire la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate dai candidati alla carica di Segretario e allo scopo di garantire pari opportunità ai candidati.

2. Il Comitato può promuovere assemblee e iniziative pubbliche nel corso delle quali ha luogo un confronto tra i candidati o i loro delegati a parità di condizioni. Tali assemblee si svolgono, secondo le esigenze e le capacità organizzative locali, ovunque sia possibile. Iniziative analoghe possono essere promosse anche tramite l'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica.

3. Eventuali contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione delle riunioni di Circolo e delle Convenzioni di Ripartizione, vanno rivolte alle rispettive Commissioni di Ripartizione e, in seconda istanza, al Comitato.

4. I reclami e i ricorsi relativi alla presentazione delle candidature devono essere presentati alla Commissione di Ripartizione – e in seconda istanza al Comitato – entro due giorni dalla decisione sulla loro ammissibilità.

5. I reclami e i ricorsi relativi alle operazioni di voto e alla proclamazione dei risultati devono essere presentati alla Commissione di Ripartizione entro le 24 ore successive.

6. La Commissione interpellata si pronuncia sulle questioni di cui al comma 5 entro le 24 ore successive.

Articolo 16
Assemblea dei delegati della Circostrizione estero

I delegati dell'Assemblea nazionale del Partito Democratico eletti nella Circostrizione estero costituiscono l'Assemblea della Circostrizione estero, ai sensi dell'Art. 6 dello Statuto della medesima Circostrizione e si riuniscono in prima seduta contestualmente alla prima riunione dell'Assemblea nazionale. In questa occasione l'Assemblea della Circostrizione elegge il suo Presidente.

Articolo 17
Elezione dei Segretari di Paese e di Circolo della Circostrizione estero

1. L'Assemblea della Circostrizione estero, nella sua prima riunione, con apposito Regolamento delibera, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto nazionale e conformemente alle previsioni dello Statuto della Circostrizione estero, i tempi e le modalità delle elezioni dei Segretari di Paese e di circolo che dovranno comunque svolgersi tra il 15 novembre 2009 e il 17 gennaio 2010 oppure tra il 4 aprile e il 30 maggio 2010. Gli iscritti che hanno diritto di voto sono quelli regolarmente registrati alla data del 21 luglio 2009.

Articolo 18
Regole sulla trasparenza

1. Il presente regolamento è pubblicato in apposita sezione del sito web del Partito Democratico all'estero e nei siti che si renderanno disponibili.

2. Nelle sezioni dei siti web di cui al comma precedente, sono altresì pubblicati, via via che si procede alla loro determinazione, costituzione o individuazione, i nomi dei componenti gli organi di cui al presente regolamento nonché il recapito presso cui è possibile indirizzare comunicazioni dirette agli organi medesimi, l'elenco dei candidati, l'elenco dei componenti i seggi elettorali e ogni altro dato o documento ritenuto utile a una corretta ed esaustiva informazione.

Articolo 19
Norma conclusiva

1. Al Comitato nazionale è demandato il compito di intervenire con appositi indirizzi e norme esplicative del regolamento approvato.

TABELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO PER RIPARTIZIONI, PAESI* E CIRCOLI

ESTERO	STATI-PAESI	CIRCOLI **
Ripartizione	Uruguay	3
AMERICA	Cile	1
LATINA	Brasile	5
	Argentina	18 (14)
Totale rip.	4	27 (23)
Ripartizione	Stati Uniti	14 (11)
AMERICA	Canada	3
NORD		
Totale rip.	2	17 (14)
Ripartizione	Tunisia	1
AFRICA	Australia	7
ASIA		
AUSTRALI		
Totale rip.	2	8
Ripartizione	(Grecia)	
EUROPA	Repubblica Ceca	1
	Francia	2
	Gran Bretagna	1
	Paesi Bassi	2
	Lussemburgo	3
	Belgio	7
	Spagna	1
	Svizzera	29
	Germania	40 (37)
Totale rip.	9	86 (83)
Totale Estero	17	138 (128)

* I Paesi rilevanti ai fini del Regolamento congressuale sono quelli in cui il Pd è presente in modo organizzato con almeno un circolo.

** Il numero indicato tra parentesi indica i circoli ai fini congressuali.